

**REGOLAMENTO
DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE**

**CONTROLLO ANALOGO
NELLE SOCIETÀ PARTECIPATE NON QUOTATE MODELLO
DI GESTIONE IN HOUSE PROVIDING**

Approvato con deliberazione di Consiglio n.....del.....

INDICE

- Articolo 1: Oggetto
- Articolo 2: Applicazione del Controllo Analogo - Principi
- Articolo 3: Modalità generali di attuazione del controllo analogo
- Articolo 4: Controllo ex-ante
- Articolo 5: Controllo contestuale
- Articolo 6: Controllo ex-post
- Articolo 7: Controllo societario
- Articolo 8: Controllo economico, finanziario e patrimoniale
- Articolo 9: Controllo di efficienza ed efficacia sulla qualità dei servizi erogati
- Articolo 10: Controllo sulla gestione
- Articolo 11: Struttura preposta al Controllo Analogo
- Articolo 12: Funzioni del Servizio Società Partecipate e Controllo Analogo
- Articolo 13: Il Contratto di Servizio
- Articolo 14: Obblighi delle Società Partecipate in house providing
- Articolo 15: Collaborazione richiesta alle Società Partecipate in house providing
- Articolo 16: Diritto di informazione e accesso ad atti e documenti
- Articolo 17: Tempi di riscontro alle richieste
- Articolo 18: Sanzioni
- Articolo 19: Termini
- Articolo 20: Norme di coordinamento
- Articolo 21: Entrata in vigore del presente Regolamento

REGOLAMENTO

Articolo 1: Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le attività di indirizzo, vigilanza e controllo ex art. 147 quater, D.Lgs. n. 267/2000 nei confronti delle società partecipate non quotate modello di gestione in house providing della Federazione dei Comuni del Camposampierese, sulla base di quanto disposto dalla disciplina del Testo unico Enti Locali, dalla normativa nazionale, dall'ordinamento comunitario e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea.

2. Fatte salve tutte le forme di controllo e di monitoraggio previste negli Statuti delle Società Partecipate, nonché da altri Regolamenti della Federazione, il presente regolamento è volto alla puntuale disciplina:

- a) delle procedure necessarie alla definizione e assegnazione degli indirizzi e degli obiettivi cui devono tendere le società partecipate in house providing dell'Ente;
- b) del sistema di monitoraggio che consenta l'individuazione e l'analisi degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e l'individuazione delle opportune azioni correttive;
- c) del processo informativo capace di delineare la tipologia di informazioni che gli organi societari sono tenuti a fornire all'Amministrazione per il monitoraggio periodico al fine di rilevare i rapporti economico-finanziari tra l'ente e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa societaria, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

Articolo 2: Applicazione del Controllo Analogo – Principi

1. Al fine dell'applicazione del Controllo Analogo sulle società partecipate in house providing si applicano i seguenti principi:

- a) non è consentito l'ingresso di soggetti privati nel capitale sociale delle società partecipate, ad eccezione della partecipazione di capitali privati nelle forme e con le modalità espressamente previste dalla legislazione nazionale ed europea;
- b) l'assegnazione di obiettivi strategici, il conseguentemente monitoraggio sul raggiungimento degli stessi e le eventuali azioni correttive - anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'Ente – costituiscono competenza della Federazione dei Comuni del Camposampierese;
- c) gli atti attinenti alla gestione delle Società Partecipate in house providing sono soggetti:
 - all'approvazione preventiva della Federazione dei Comuni del Camposampierese nelle materie normativamente o statutariamente riservate all'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci;
 - all'onere di preventiva informazione qualora relative ad atti di straordinaria gestione così come meglio individuati dall'art. 10 c. 2 del presente regolamento.

Articolo 3: Modalità generali di attuazione del controllo analogo

1. La Federazione dei Comuni del Camposampierese esercita il Controllo analogo sulle proprie società partecipate in house providing, assumendo un potere di direzione, coordinamento e supervisione delle attività societarie per tutti gli atti di gestione straordinaria.

2. Più dettagliatamente, il Controllo Analogico si esercita, in via generale, in tre distinte fasi:

a.1) Controllo ex-ante - indirizzo dell'Amministrazione;

a.2) Controllo contestuale- monitoraggio;

a.3) Controllo ex-post – verifica

articolandosi in quattro tipologie:

b.1) Controllo societario;

b.2) Controllo economico, finanziario e patrimoniale;

b.3) Controllo di efficienza ed efficacia sulla qualità dei servizi erogati;

b.4) Controllo sulla gestione.

3. Le diverse tipologie del Controllo Analogico vengono esercitate dagli Organi della Federazione dei Comuni del Camposampierese e dall'Ufficio Società Partecipate e Controllo Analogico, da istituirsi presso la Direzione Generale, che ne sono responsabili ai sensi dell'art. 147 quater, comma 1, TUEL, nel rispetto delle attribuzioni e competenze stabilite dagli articoli 42, 48 e 50 D.Lgs. 267/00 e dagli Statuti delle Società.

4. Per l'attuazione del Controllo Analogico le Società trasmettono alla struttura preposta al controllo la documentazione utile alle finalità di cui al presente Regolamento.

5. La Federazione dei Comuni del Camposampierese effettua il sistema di controllo analogo sulle attività poste in essere dalle Società Partecipate in house providing:

- in forma individuale, secondo le articolazioni organizzative così come successivamente esplicate nel presente Regolamento;

- in forma congiunta agli altri Soci, su tutti gli aspetti organizzativi ed operativi, nel rispetto delle previsioni normative di cui all'art. 5 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, qualora la Federazione dei Comuni del Camposampierese detenga la propria partecipazione unitamente ad altre amministrazioni aggiudicatrici socie. In tal caso a fini programmatori, di coordinamento e di gestione delle attività, i contenuti e le modalità di attuazione del controllo analogo congiunto potranno essere disciplinati ai sensi e agli effetti dell'art. 30 TUEL, mediante patti parasociali, conferenze di servizi, ovvero ulteriori tipici istituti giuridici.

Articolo 4: Controllo ex-ante

1. In fase di indirizzo, l'Amministrazione si esprime attraverso i documenti di programmazione di cui all'art. 170, Tuel, tenuto conto anche di eventuali proposte delle Società Partecipate in house providing.

2. Nel documento di programmazione vengono individuati indirizzi e obiettivi gestionali da conseguire (annuali e pluriennali), eventualmente anche attraverso indicatori qualitativi e quantitativi.

3. Il Consiglio della Federazione dei Comuni del Camposampierese, con propria deliberazione, può sempre definire ulteriori vincoli ed indirizzi ai quali gli Organi societari si devono attenere e ai quali la gestione delle Società si deve conformare.

4. La Giunta della Federazione dei Comuni del Camposampierese esercita, nel rispetto degli indirizzi programmatici approvati dal Consiglio, l'attività di indirizzo e controllo sui documenti programmatici delle Società Partecipate.

5. Le Società, di norma entro il 30 settembre di ogni anno, ovvero entro diverso termine assegnato dall'Ufficio Società Partecipate e Controllo Analogo, presentano il budget annuale economico, finanziario e patrimoniale per l'esercizio successivo ed il piano pluriennale contenente:

- gli obiettivi che si intendono raggiungere in coerenza con gli obiettivi contenuti nei documenti di programmazione della Federazione dei Comuni del Camposampierese,
- il piano degli investimenti,
- il piano degli acquisti,
- il piano delle assunzioni, comprensivo della pianificazione risorse umane, del personale in servizio, della quantificazione dei costi del personale e delle politiche di sviluppo ed incentivazione dello stesso.

6. Il budget annuale è sottoposto ad approvazione da parte della Giunta della Federazione dei Comuni del Camposampierese

7. La Giunta della Federazione dei Comuni del Camposampierese può far richiesta di dati e informazioni integrative e può proporre modifiche degli atti predisposti, a cui la Società dovrà adeguarsi.

Articolo 5: Controllo contestuale

1. In fase di monitoraggio, in tempo utile ai fini della istruttoria per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 TUEL e comunque non oltre il 15.06 di ciascun anno, le Società presentano una relazione illustrativa sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale, evidenziante all'occorrenza eventuali criticità ovvero squilibri e scostamenti rispetto al budget, nonché una proposta di azioni correttive nel merito, affinché la Giunta della Federazione dei Comuni del Camposampierese possa verificare il grado di attuazione del programma attraverso il controllo della coerenza dei dati con gli obiettivi previsionali ed indicare le azioni necessarie da intraprendere alle quali gli Organi amministrativi delle Società dovranno attenersi.

2. Il Controllo contestuale, effettuato con il supporto dell'Ufficio Società Partecipate e Controllo Analogo, viene attuato attraverso il monitoraggio della relazione trasmessa dalle Società che, in caso di criticità ovvero squilibrio e scostamento rispetto al budget programmato in sede d'indirizzo, andrà a dettagliare:

a) la natura delle criticità riscontrate, la consistenza della mancata attuazione degli obiettivi indicati nel budget con analisi e rilievi delle cause degli scostamenti rispetto al budget assegnato, nonché le azioni correttive da attuare;

b) l'andamento della situazione economico finanziaria e patrimoniale riferita all'esercizio di cui trattasi.

3. I soggetti tenuti ad effettuare il Controllo Analogo possono chiedere alle Società documentazioni integrative tese a fornire ulteriori dettagli sull'andamento dei singoli servizi, al fine di approfondire la contestualizzazione di eventuali azioni correttive.

4. L'Ufficio Società Partecipate e Controllo Analogo ha facoltà, previa informazione alla Giunta della Federazione dei Comuni del Camposampierese, di fornire indirizzi vincolanti sulle modalità di gestione economica e finanziaria delle Società, in analogia a quanto disposto dall'art. 147 quinquies e dall'art. 153, comma 4, TUEL.

5. La reportistica di cui ai commi precedenti sarà oggetto di valutazione da parte dell'Ufficio Società Partecipate e Controllo Analogo, per essere poi sottoposta alla Giunta della Federazione dei Comuni del Camposampierese per le valutazioni di competenza.

Articolo 6: Controllo ex-post

1. In fase di approvazione del bilancio consolidato, nei termini indicati dall'art. 151 c. 8, la Giunta della Federazione dei Comuni del Camposampierese da atto dei risultati raggiunti e del conseguimento degli obiettivi da parte delle Società Partecipate.
2. E' facoltà della Giunta della Federazione dei Comuni del Camposampierese procedere, in questa fase del Controllo e sulla base dei risultati raggiunti, alla rimodulazione degli obiettivi della programmazione successiva.

Articolo 7: Controllo societario

1. Il Controllo societario viene attuato dalla Federazione dei Comuni del Camposampierese, preliminarmente, nella fase di approvazione dello Statuto e dei suoi aggiornamenti e comunque nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 42, comma 2, con particolare riferimento alla lett. a), lett. b), lett. e), lett. g), lett. m), TUEL e nel rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs.175/2016.

Articolo 8: Controllo economico, finanziario e patrimoniale

1. Il Controllo economico, finanziario e patrimoniale è volto ad indirizzare l'attività delle Società Partecipate verso il perseguimento dell'interesse pubblico, garantendo una gestione efficiente, efficace ed economica, che rappresenti per la Federazione dei Comuni del Camposampierese la soluzione più vantaggiosa rispetto a quella rinvenibile dal libero mercato.
2. Il Controllo economico, finanziario e patrimoniale viene attuato attraverso il monitoraggio:
 - a) preventivo (ex ante) nella fase di programmazione annuale e pluriennale del budget, secondo le previsioni di cui all'art. 4 del presente regolamento;
 - b) contestuale con l'analisi del report, secondo le previsioni di cui all'art. 5 del presente regolamento;
 - c) consuntivo (ex post) con l'analisi dei bilanci di esercizio, secondo le previsioni di cui all'art. 6 del presente regolamento.
3. Al fine di consentire l'attività di controllo di cui al presente articolo, le Società trasmettono all'Ufficio Società Partecipate e Controllo Analogo:
 - a) un report economico suddiviso per centri di costo analitici (settori di attività);
 - b) un report sui flussi di liquidità;
 - c) un report sullo stato di attuazione degli obiettivi programmati, contenente gli indicatori e la relativa relazione illustrativa;
 - d) un report tecnico-gestionale analitico e dettagliato.
4. Idonei modelli di reportistica saranno oggetto di approvazione da parte dell'Ufficio Società Partecipate e Controllo Analogo, al fine di rendere omogenei e chiaramente sovrapponibili i dati trasmessi.

Articolo 9 - Controllo di efficienza ed efficacia sulla qualità dei servizi erogati

1. Il Controllo sull'efficienza ed efficacia teso a misurare la qualità dei servizi erogati, viene effettuato nelle diverse fasi del Controllo Analogo:
 - a) nella fase preventiva: in sede di definizione dei Contratti di Servizio e l'analisi dei piani industriali
 - b) nella fase contestuale: attraverso l'analisi di reclami e disservizi;
 - c) nella fase ex post: attraverso l'analisi di customer satisfaction (cadenza almeno biennale) e l'analisi degli indicatori relativi ai servizi erogati in base ai Contratti di Servizio (cadenza annuale).

Articolo 10: Controllo sulla gestione

1. Il Controllo sulla gestione si esplica:

- a) attraverso la predisposizione da parte delle Società di Regolamenti in materia di politiche di reclutamento del personale, di conferimenti incarichi e consulenze, di esecuzione di lavori in economia, di gare per l'approvvigionamento di beni, servizi e lavori - nonché di quanto ulteriormente previsto dalla vigente normativa anche in materia di prevenzione alla corruzione- che siano conformi ai principi normativi applicabili alle Pubbliche Amministrazioni, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità;
- b) mediante l'approvazione preventiva da parte della Giunta della Federazione dei Comuni del Camposampierese degli atti attinenti la gestione della società che necessitano dell'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci;
- c) in via residuale attraverso l'onere, posto in capo alle Società di cui al presente regolamento, di informare preventivamente l'Ufficio Società Partecipate e Controllo Analogo in ordine ai seguenti atti gestionali:
 - a) assunzioni di personale a qualsivoglia titolo;
 - b) incarichi a terzi per qualsivoglia prestazione intellettuale professionale per importi superiori a € 5.000,00 per singola consulenza;
 - c) contratti di appalto di lavori o acquisto di beni e servizi per importi superiori ad un terzo alle soglie comunitarie;
 - d) locazioni di beni immobili superiori a sei anni;
 - e) ogni decisione relativa alle modalità di gestione ed erogazione dei servizi affidati, fermo restando i vincoli imposti dai relativi Contratti di Servizio.

L'informazione preventiva di cui trattasi va trasmessa almeno 15 giorni prima del compimento dell'atto di gestione, che potrà essere validamente adottato decorso tale termine in assenza di richieste integrative da parte dell'Ufficio Società Partecipate e Controllo Analogo (ipotesi di silenzio assenso). Richieste di chiarimenti o integrazioni esplicano effetti sospensivi del termine di cui trattasi.

Articolo 11: Struttura preposta al Controllo Analogo

- 1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 147 quater, comma 1, TUEL, è istituito presso la Direzione Generale della Federazione dei Comuni del Camposampierese, una unità organizzativa denominata "Ufficio Società Partecipate e Controllo Analogo", preposto a coordinare l'attuazione del Controllo Analogo delle Società Partecipate in house providing.
- 2. L'Ufficio Società Partecipate e Controllo Analogo è composto dal Direttore Generale e da personale interno qualificato con specifiche competenze contabili, amministrative e giuridiche.
- 3. Partecipano alle riunioni dell'Ufficio Società Partecipate e Controllo Analogo, in relazione al tema proposto, il Presidente della Federazione e/o il Sindaco incaricato della Governance delle Partecipate, il Segretario Generale, il Revisore dei Conti, i Dirigenti della Federazione ed equiparati.
- 4. Le Società Partecipate in house providing indicano all'interno della propria struttura un referente con funzione di interfaccia rispetto all'Ufficio Società Partecipate e Controllo Analogo della Federazione dei Comuni del Camposampierese.
- 5. La struttura di cui al presente articolo potrà esercitare le proprie funzioni anche in favore dei Comuni aderenti alla Federazione dei Comuni del Camposampierese, in modo coordinato, previa stipula di apposita convenzione ai sensi dell'art. 30 TUEL.

Articolo 12: Funzioni del Servizio Società Partecipate e Controllo Analogo

1. L'Ufficio Società Partecipate e Controllo analogo costituisce il punto di raccordo tra la Federazione dei Comuni del Camposampierese e gli Organi Societari, nonché tra i Settori della Federazione dei Comuni del Camposampierese che gestiscono gli affidamenti alle Società Partecipate, fermo restando la competenza di ciascun responsabile dell'Ente rispetto al monitoraggio e al controllo dei Contratti di Servizio relativi alla struttura di cui è responsabile.
2. L'Ufficio cura i rapporti con le Società, verifica e sollecita l'invio della documentazione e delle attività previste dal presente Regolamento.
3. L'Ufficio assicura supporto giuridico-amministrativo agli Organi dell'Ente nell'individuare gli obiettivi gestionali a cui devono tendere le Società Partecipate, secondo parametri qualitativi e quantitativi.
4. L'Ufficio è coinvolto, con funzione consultiva non vincolante, dagli Organi dell'Ente anche per le decisioni inerenti l'acquisizione, il mantenimento e la dismissione degli Organismi partecipati.
5. L'Ufficio, inoltre, cura la tenuta e la raccolta di tutti gli Statuti, Regolamenti, Contratti di Servizio e reportistica inerenti le Società, nonché la pubblicazione e l'aggiornamento delle informazioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013.
6. L'Ufficio trasmette rapporti periodici informativi alla Giunta ed al Consiglio della Federazione dei Comuni del Camposampierese, sulla base della reportistica prevista dal presente Regolamento, finalizzati all'analisi delle criticità riscontrate ed all'individuazione di opportune azioni correttive.

Articolo 13: II Contratto di Servizio

1. La Giunta della Federazione dei Comuni del Camposampierese approva con propria deliberazione lo schema di Contratto di Servizio che rappresenta lo strumento fondamentale attraverso il quale vengono disciplinati i rapporti giuridici, di diritto privato, tra la Federazione ed i soggetti gestori che erogano i pubblici servizi.
2. Il Contratto di Servizio dovrà obbligatoriamente contenere la specificazione degli standards qualitativi e tecnici che la controparte si obbliga a conseguire nella gestione ed erogazione del servizio pubblico, nonché modalità e termini della loro misurazione. Potrà altresì contenere tutte le clausole ritenute più idonee al fine del conseguimento degli obiettivi inerenti la pubblica funzione, comprese eventuali "clausole penali", da applicarsi nei casi di inadempimento degli obblighi assunti (art 1382 c.c.), purché non contrarie a norme di legge, dello Statuto o del presente Regolamento.

Articolo 14: Obblighi delle Società Partecipate in house providing

1. Gli Organi amministrativi delle Società Partecipate in house providing, al fine di garantire che l'attività di queste ultime si sviluppi in maniera armonica e coordinata con l'azione amministrativa della Federazione dei Comuni del Camposampierese, sono tenuti a:
 - a) conformarsi agli indirizzi strategici impartiti dagli Organi di Governo della Federazione dei Comuni del Camposampierese
 - b) uniformare la propria condotta alle direttive di coordinamento gestionale ed ai rilievi formulati dall'Ufficio Società Partecipate e Controllo Analogo, assicurando la tempestiva adozione di misure correttive ove indicate;
 - c) adottare un proprio sistema di controllo interno capace di garantire la salvaguardia del patrimonio sociale, l'efficienza e l'efficacia delle operazioni aziendali, l'affidabilità dell'informazione finanziaria, il rispetto di leggi e regolamenti ed il monitoraggio degli obiettivi assegnati dall'Amministrazione;
 - d) pubblicare sul proprio sito i documenti di bilancio obbligatori di cui al codice civile degli ultimi tre anni, gli indirizzi e obiettivi strategici approvati dalla Federazione nei documenti di

programmazione di cui all'art. 170, TUEL e le risultanze del controllo attuato in applicazione del presente regolamento;

e) rispettare le scadenze indicate dal presente Regolamento al fine di garantire alla Federazione dei Comuni del Camposampierese i tempi necessari per l'approvazione dei documenti di programmazione e consuntivazione economico - finanziaria previsti dal D.Lgs. 267/2000 e gli eventuali ulteriori obblighi previsti dalle disposizioni normative vigenti.

2. Al fine di consentire il consolidamento dei dati economici e finanziari con quelli della Federazione dei Comuni del Camposampierese, le società controllate dall'Ente si impegnano ad applicare omogenei principi contabili per la rilevazione dei dati di bilancio nel rispetto della normativa vigente in materia.

3. Si intendono integralmente richiamati gli obblighi di legge in tema di trasparenza e anticorruzione.

4. In caso di mancata attuazione di quanto previsto dal presente articolo, si applicano le misure di cui al successivo art. 18.

Articolo 15: Collaborazione richiesta alle Società Partecipate in house providing

1. Le società partecipate assicurano la trasmissione delle informazioni previste dalla legge, Statuto e dal presente Regolamento, ovvero ulteriori qualora necessarie alla corretta esecuzione del Controllo analogo da parte della Federazione dei Comuni del Camposampierese, in particolare garantendo:

a) lo svolgimento delle attività affidate con Contratto di Servizio nel rispetto dei principi e delle norme relative alla trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità previste per gli Enti Locali;

b) l'accesso ai documenti nel rispetto della disciplina normativa vigente;

c) la tempestività nella trasmissione di notizie, informazioni, atti e documenti relativi alle attività poste in essere;

d) la partecipazione, quando invitate, alle riunioni dell'Ufficio Società Partecipate e Controllo Analogo ed alle convocazioni degli Organi dell'Ente

Articolo 16: Diritto di informazione e accesso ad atti e documenti

1. I Consiglieri della Federazione dei Comuni del Camposampierese ai sensi dell'art. 43 del TUEL hanno diritto di ottenere dalla Società partecipata le notizie e le informazioni di cui la stessa dispone che siano utili all'espletamento del mandato.

2. Le richieste di cui al c. 1 dovranno pervenire alla Presidenza del Consiglio della Federazione dei Comuni del Camposampierese accompagnata da apposita dichiarazione che trattasi di richiesta effettuata per l'esercizio del proprio incarico e ritenuta utile a tal fine, nonché un impegno alla riservatezza ed al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

3. La Presidenza del Consiglio della Federazione dei Comuni del Camposampierese, valutata positivamente la completezza della richiesta, procederà avvalendosi per la trasmissione della richiesta della struttura preposta al Controllo Analogo, secondo il disposto di cui all'art. 17 del presente Regolamento.

Articolo 17: Tempi di riscontro alle richieste

1. La struttura preposta al Controllo Analogo ha facoltà di chiedere atti ed ogni documentazione utile alle finalità del controllo (ex ante, contestuale ed ex post) alle società partecipate per l'espletamento delle proprie funzioni. Tali richieste dovranno essere esaudite, senza ritardo, nei tempi utili e consentiti dalla legge e comunque non oltre:

a) di norma cinque giorni lavorativi;

b) quindici giorni lavorativi per la presentazione di atti che richiedono elaborazioni complesse, fatta salva la facoltà di tempistiche abbreviate ove ritenuto necessario.

Articolo 18: Sanzioni

1. In caso di gravi e/o reiterate violazioni da parte delle Società Partecipate degli indirizzi e/o dei pareri vincolanti impartiti dalla Federazione dei Comuni del Camposampierese, ovvero nell'ipotesi di omissioni degli obblighi previsti dalla legge o dal presente Regolamento, l'Organo della Federazione competente alla designazione\nomina, previa motivata deliberazione della Giunta, provvederà con provvedimento formale alla rimozione dell'Organo di Amministrazione della società partecipata.

Articolo 19: Termini

Il Direttore Generale della Federazione può, sentita la Giunta della Federazione dei Comuni del Camposampierese, procedere alla modifica dei termini temporalmente individuati dal presente Regolamento.

Articolo 20: Norme di coordinamento

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si applicano per quanto compatibili, i principi e le norme di finanza pubblica, nonché le norme di cui al D.lgs. n. 39/2013, D.Lgs. n.33/2013 e L.190/2012, D. Lgs. 175/2016.
2. Le previsioni del presente regolamento esplicano effetto abrogativo per le disposizioni incompatibili eventualmente contenute nei vigenti Regolamenti della Federazione.

Articolo 21: Entrata in vigore del presente Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio della relativa deliberazione di approvazione.